

Signor Presidente del Tribunale,

Signora Presidente dell'Ordine degli Avvocati,

Signori Magistrati e Avvocati,

Signore e Signori,

Sono particolarmente contento di poter prendere la parola in questa celebrazione in ricordo del giureconsulto massese Giuseppe Brugnoli, fortemente voluta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su sollecitazione dell'avv. Gian Carlo De Ferrari e di molti altri cultori della storia giuridica apuana, come i qui presenti avv. Dino Del Giudice, Consigliere dell'Ordine, e l'avv. Ettore Beccari, Presidente dell'Accademia dei Rinnovati.

La mia gioia è motivata non soltanto dal fatto che questa occasione mi consente di riprendere temi di ricerca a me cari, sull'esperienza giuridica del Ducato di Massa Carrara, che sono stati oggetto di alcune mie pubblicazioni, la prima di queste risalente a oltre tre lustri fa; ma anche dalla constatazione che oggi si ricorda un personaggio della storia apuana che davvero costituisce un esempio di non comune probità nell'esercizio delle professioni di giudice e di avvocato; un personaggio che non dev'essere consegnato esclusivamente alle appartate indagini storiografiche – sempre più, ahimè, marginalizzate negli studi giuridici – ma che, viceversa, deve essere presentato alle giovani generazioni, che si avvicinano alla Magistratura e al mondo forense, proprio come modello integerrimo di giurista al quale guardare per la propria formazione.

Ci sono due cose ben indovinate che vorrei, preliminarmente, sottolineare della cerimonia di stamani: la prima è la scelta di collocare la targa commemorativa nell'Aula della **Corte d'Assise**, in quell'aula, cioè, dove si giudicano i reati più gravi e dove più tremenda si fa la voce della giustizia. Questa scelta è felicissima, perché Brugnoli, nella notissima vicenda del processo Rizzati (Modena 1849), dove si trattava di *conato di regicidio*, ci ha lasciato un esempio di come il giudice debba sempre

giudicare con salda coscienza, senza farsi intimorire da alcuno e senza badare alla volontà dei potenti di turno.

La seconda è la dizione **giureconsulto**, che leggo nell'epigrafe a lui dedicata. È una parola particolarmente appropriata per Brugnoli, perché egli ebbe modo di svolgere, in qualità e di giudice e di avvocato, tutte quelle attività che al *iuris consultus* sono proprie, cioè il *cavēre* (dare consigli), l'*agēre* (difendere in giudizio) e il *respondēre* (cioè il risolvere con autorità casi giuridici).

I tratti biografici del Brugnoli, credo siano abbastanza conosciuti: nato a Massa nel 1801, si laurea *in utroque iure* a Pisa nel 1826 e, dopo aver svolto la pratica forense a Firenze, nel 1829 torna a Massa dove viene nominato Aiutante dell'Avvocato Fiscale Generale, per poi entrare, con vari incarichi giudiziari, nei ranghi della magistratura estense, dove rimarrà fino al 2 novembre 1849, quando viene destituito dal duca Francesco V, per non aver voluto pronunciare sentenza di condanna nel processo cui accennavo prima; sentenza che avrebbe consentito al duca di manifestare la sua clemenza concedendo la grazia al condannato. Gli anni successivi esercita con profitto l'avvocatura fino al 1866, quando decide di dedicare gli ultimi tempi della sua vita alla poesia, lasciando questo mondo nel 1878.

Come si può percepire anche da queste scarse notazioni, la vita di Brugnoli attraversa un periodo cruciale della recente storia giuridica: quello nel quale si realizza il passaggio dall'*Ancien Régime* alla Codificazione: Brugnoli si trova ad operare dapprima nella Massa della Restaurazione, dove la duchessa Maria Beatrice, ritornata sul trono avito, aveva reintrodotta il sistema di diritto comune; poi nel Ducato di Modena, al quale quello di Massa era stato congiunto, in unione personale, nel 1829, a séguito della morte della sovrana e che vedrà assai tardi, nel 1852, il passaggio alla codificazione, con l'ultimo dei codici civili preunitari; e infine, nel neonato Regno d'Italia, con le problematiche conseguenti alla unificazione dei precedenti regimi giuridici.

Brugnoli riveste, a mio avviso, un'importanza notevole nel panorama degli studi storico-giuridici, perché ci consente di comprendere come fu percepito dai giuristi del tempo il passaggio dal sistema di diritto comune all'età del codice.

Egli, pur non essendo un giurista di scuola, ha lasciato degli scritti assai pregevoli che, da un lato, mostrano appunto la sua preparazione intellettuale e la conoscenza dei dibattiti giuridici dell'Ottocento, e, dall'altro, consentono agli storici del diritto di ricostruire molti aspetti dell'esperienza giuridica di questo intenso periodo.

L'opera più importante del Brugnoli, che lo rese famoso nella letteratura giuridica ottocentesca, è costituita dal trattato *Della certezza e prova criminale*, stampata a Modena, per i tipi di Carlo Vincenzi, nel 1846, nella quale affrontava alcuni fra i più delicati temi del diritto processuale penale, quali il convincimento del giudice, la rilevanza degli indizi ai fini del raggiungimento della certezza, l'esame dei modelli accusatorio e inquisitorio, soprattutto in relazione alla *conviction intime* del giudice.

Uno dei più grandi penalisti dell'Ottocento, il tedesco Carl Joseph Anton Mittermaier, ne notava le buone qualità: «*la chiarezza d'esposizione propria degli Italiani, la finezza di divisione congiunta con l'uso accurato dei materiali delle legislazioni di Stati stranieri, il ricondurre la materia a certi principj, e l'abbondanza dei particolari nell'applicazione di questi principj* – egli scriveva – *sono i pregi principali di quest'opera*».

Per i temi affrontati, per la rilevanza dello scritto, per l'indole in certo modo umanitaria, credo che, a buon diritto, Brugnoli possa essere annoverato tra i giuristi che Mario Sbriccoli, anni or sono, definì della cosiddetta *Penalistica civile*, vale a dire tra quei giuristi che hanno contribuito, con il loro impegno dottrinale e pubblico, a gettare le fondamenta del sistema penale contemporaneo.

Ma ci sono altre due opere che, seppur meno conosciute della precedente, debbono essere considerate per comprendere appieno il giurista Brugnoli, sotto il profilo questa volta non del penalista, ma del civilista-romanista: si

tratta dell'*Indice ragionato del codice civile estense in comparazione del diritto romano* e le *Regole immutabili del diritto universale desunte dalla romana legislazione*.

La prima vide la luce nel 1852, sempre per i tipi dello stampatore modenese Carlo Vincenzi, in contemporanea con la promulgazione del codice civile per il ducato estense, e rappresenta un tentativo di leggere l'articolato della codificazione con gli strumenti propri del giurista abituato ad utilizzare i modelli interpretativi derivanti dal diritto romano.

Lungi dal considerare il codice in antitesi al vecchio sistema giuridico, Brugnoli vede il nuovo testo legislativo come un riordino degli istituti sviluppatisi nel corso dell'esperienza giuridica del diritto comune romano-canonico, per cui resta a suo avviso imprescindibile una buona formazione di taglio romanistico per ben intendere il nuovo sistema, secondo quanto già sostenuto, all'inizio del secondo decennio dell'Ottocento, dal professore lunigianese Lorenzo Quartieri, suo maestro di diritto civile all'Università di Pisa, quando si dovette affrontare negli insegnamenti universitari il passaggio dal vecchio regime a quello nuovo introdotto dai francesi. E se le sue critiche al sistema di diritto comune visto come corruzione della purezza del diritto romano e l'incondizionata fiducia manifestata nei confronti legislatore possono essere considerati difetti interpretativi non attribuibili al solo Brugnoli, ma comuni a tutta una generazione di giuristi, la profonda conoscenza del diritto romano, la padronanza degli istituti giuridici e la rispondenza ai bisogni degli operatori del diritto sono pregi indiscutibili che si riscontrano in questo lavoro, che si allontana dai modelli francesi ormai invecchiati del commentario esegetico, per approdare a quello di un vero e proprio repertorio alfabetico di argomenti normati dal codice.

Le *Regole immutabili del diritto universale desunte dalla romana legislazione*, che videro la luce nel 1865 a Massa, dopo anni di lunga gestazione (lo stesso Brugnoli osservava nelle sue memorie di aver messo mano al progetto già dal 1833), ci presentano un'ulteriore conferma dei convincimenti dell'autore, dopo che la scelta codificatoria era stata seguita

un po' dappertutto; sicché egli può scrivere, anche qui conformemente allo stile d'un'epoca restia ad aprirsi ai profili di storicità del diritto, che

«I Codici ancora che governano oggi l'Europa sono scintille, benché non sempre purissime di quella luce che sparse il chiarore del dritto nell'Universo [cioè il diritto romano], per cui senza di essa mal può giungersi in quelli alla conoscenza del vero, dell'onesto, e del giusto».

Entrambe le opere, comunque, ci presentano in certo modo, come anticipavo, il travaglio interiore dei giuristi pratici, di fronte al cambiamento del sistema giuridico e sono importanti, secondo me, proprio per questo, a prescindere dalla presenza di soluzioni più o meno originali.

È tempo di concludere queste succinte note che, come ognuno vede, meriterebbero sicuramente un maggior approfondimento ed una più ampia dimostrazione.

Vorrei farlo, riprendendo e, in certo modo, rovesciando un pensiero di Piero Calamandrei, formulato nel suo *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. Commentando la massima *Advocati nascuntur, iudices fiunt* (avvocati si nasce, giudici si diventa), egli osservava che *«il giudice è un avvocato rallentato e purificato dall'età: al quale gli anni hanno tolto le illusioni, le esagerazioni, le deformazioni, l'enfasi, e forse anche l'impulsiva generosità della giovinezza»*. Sicché poteva aggiungere che *«l'avvocato è la bollente e generosa gioventù del giudice: il giudice è la vecchiaia riposata ed ascetica dell'avvocato»*.

A Giuseppe Brugnoli, questa osservazione del grande processual-civilista si attaglia, per così dire, nella sostanza, ma non nella scansione temporale: egli infatti fu prima giudice irreprensibile e poi avvocato di singolare rettitudine; nondimeno ebbe precocemente tutte quelle qualità che fanno di un giudice un *buon* giudice, senza dover aspettare che esse gli fossero donate dall'età, passando poi all'avvocatura, senza gli eccessi dettati dalla giovinezza.

Ecco, non fosse altro che per questo – per questa singolare caratura di giurista –, credo che la lapide commemorativa di oggi sia stata veramente meritata.

Massa, Aula della Corte d'Assise, il 30 luglio 2022

Andrea Landi